



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **27/07/2017** - delibera n. **58**

OGGETTO: ATR SOC. CONS. A R.L. : PROGETTO DI SCISSIONE, MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI - APPROVAZIONE

L'anno (2017), il mese di LUGLIO, il giorno VENTISETTE, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	MORETTI MARIA LAURA	P
BRACCI FEDERICO	P	PULLINI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASALI MARCO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	A
CECCARONI DAVIDE	P	SANTERO CHIARA	P
D'ALTRI SILVIA	P	SPINELLI STEFANO	P
FORMICA DOMENICO	P	SANTI VANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	A	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	A	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

FILIPPO ROSSINI
CHIARA SANTERO
GILBERTO ZOFFOLI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Cesena, unitamente ai Comuni del territorio provinciale di Forlì - Cesena e la Provincia di Forlì - Cesena, è socio di ATR soc. cons. a r. l., inizialmente costituita come consorzio di enti pubblici per svolgere le funzioni di agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 30 del 02/10/1998;
- la norma sopra richiamata prevedeva fossero affidati alla stessa, oltre ai compiti di agenzia (progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio) anche quelli relativi alla gestione della mobilità complessiva, alla progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- la L.R. Emilia Romagna n. 10 del 30/06/2008 all'art. 25 prevede, per le agenzie, la trasformazione in società a responsabilità limitata, nonché lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani nonché l'accorpamento delle stesse per ambiti territoriali ottimali;
- ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13/08/2011 e s.m.i compete alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- per dare attuazione al D.L. 138/2011 sopra richiamato e semplificare la governance del sistema, la L.R. Emilia Romagna n. 9 del 25/07/2013 e in particolare l'art. 23 comma 4, così come modificato dall'art.27 comma 1 della L.R. n. 17 del 18/07/2014, prevede che Province e Comuni, debbano attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione;
- la Regione Emilia Romagna, con propria delibera di Giunta n. 908 del 02/07/2012, ha individuato 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma, fra cui l'ambito "Romagna", comprendente i bacini di Forlì - Cesena, Rimini e Ravenna;
- l'atto di indirizzo triennale 2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione del TPL regionale e locale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 29 dell'8 settembre 2015, ai sensi dell'art. 8 della succitata L. R. 30/1998, conferma il processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la normativa regionale e, per quanto

concerne gli ambiti sovrabacinali di cui alla delibera 908/2012 sopra richiamata, stabilisce che sarà compito della Giunta Regionale definire nuove configurazioni territoriali allo scopo di razionalizzare i servizi e ricercare maggiore integrazione modale nonché conseguire maggiori economie di scala;

- con la delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 24/11/2014 il Comune di Cesena ha approvato il progetto di fusione delle tre Agenzie per il TPL operanti nelle province di Forlì - Cesena, Rimini e Ravenna (Consorzio ATR di Forlì - Cesena, Consorzio AM di Rimini e Ambra Ravenna) in un'Agenzia unica del TPL in ambito romagnolo, progetto che prevede:
 - la trasformazione del Consorzio ATR soc. cons. a r. l. di Forlì - Cesena in società consortile a responsabilità limitata mediante la procedura di cui all'art. 115 del D. Lgs 267/2000;
 - la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR soc. cons. a r. l. in Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile, della quale era stato approvato il relativo statuto;
- a causa del ritardo nell'approvazione degli atti da parte di alcuni enti aderenti alla nuova agenzia di ambito romagnolo, società Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile l'atto di scissione è stato stipulato solo nel mese di gennaio 2017 ai rogiti Notaio Marco Maltoni repertorio 29030/8740 del 16 gennaio 2017, con decorrenza degli effetti della scissione dal 1° marzo 2017;

CONSIDERATO che:

- quale effetto della preliminare operazione di scissione sopra descritta il ramo d'azienda di proprietà di ATR soc. cons. a r. l., organizzato e funzionalmente destinato all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di TPL, è stato assegnato alla società beneficiaria Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile e conseguentemente, a partire dalla data dell'01/03/2017, data di effetto della scissione, la ATR soc. cons. a r. l. non svolge più le funzioni di agenzia della mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Forlì Cesena;
- la società ATR soc. cons. a r. l. è rimasta attiva con il proprio patrimonio residuo, continuando a svolgere le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al TPL collocati nel territorio di sua pertinenza, la gestione coordinata di tutti i beni in questione, per garantire la relativa messa a disposizione del gestore Unico del TPL e dell'agenzia per la mobilità nonché la gestione, per alcuni Comuni, dei servizi complementari per la mobilità con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- a seguito della perdita da parte di ATR soc. cons. a r. l. della funzione di agenzia della mobilità per la Provincia di Forlì - Cesena, nel patrimonio della società medesima si individuano elementi attivi e passivi che, unitamente alle attività residuali ad essi afferenti, sono riconducibili agli interessi autonomi dei due bacini Forlivese e Cesenate;

- il bacino Forlivese include, oltre al Comune di Forlì, gli altri enti dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese già soci di Livia Tellus Romagna Holding Spa (Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, e Tredozio); mentre il bacino Cesenate include i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Valle del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) nonché quelli aderenti all'Unione dei Comuni del Rubicone e Mare (Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, S.Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone);
- la Provincia di Forlì – Cesena con delibera Consiliare prot. n. 8986/16 del 06/04/2017, in attesa del processo complessivo di razionalizzazione previsto dall'art. 24 D. Lgs 175/2016, ha approvato la dismissione dell'intera quota di partecipazione nella società ATR soc. cons. a r. l., richiedendo la liquidazione della quota spettante ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Decreto succitato;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla scissione per offrire una risposta più adeguata alle diverse esigenze dei due territori Cesenate e Forlivese, non essendo peraltro prevista la costituzione di una nuova società ma l'assegnazione ad una società preesistente (cui già partecipano i soci dell'area forlivese) di alcuni elementi del patrimonio attivo e passivo della società ATR soc. cons. a r. l. unitamente alle attività ad essi afferenti;

VISTI :

- gli Obiettivi Strategici per la Società ATR soc. cons. a r. l. approvati nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Cesena con Delibera di C.C. n. 83/2016 ed in particolare: Obiettivo 1) Completamento delle operazioni di scissione del ramo d'azienda del TPL ; Obiettivo 2) Scissione ramo d'azienda forlivese;
- il complessivo progetto di scissione approvato dall'Amministratore Unico di ATR soc. cons. a r. l. (società scissa) con Determinazione n.26 del 29/06/2017, nonché dal Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding Spa (società beneficiaria) di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che tale progetto disciplina una scissione parziale e asimmetrica che implica la prosecuzione delle attività svolte da ATR soc. cons. a r. l. per i Comuni del bacino Cesenate in ragione della possibilità, con il consenso unanime dei soci, di assegnare ad alcuni di essi partecipazioni nella società scissa anziché nella società beneficiaria, secondo quanto previsto nell'art. 2506 del Codice Civile, secondo periodo del comma 2 e prevede:

- che gli elementi attivi e passivi di pertinenza del territorio forlivese, attualmente nel patrimonio ATR soc. cons. a r. l. (società scissa) unitamente alle attività ad essi afferenti, siano assegnati a Livia Tellus Romagna Holding Spa (società beneficiaria) alla quale partecipano soci del Comprensorio Forlivese;
- che gli elementi attivi e passivi di pertinenza del territorio cesenate, attualmente nel patrimonio di ATR soc. cons. a r. l. (società scissa) unitamente alle attività ad essi afferenti, restino nel patrimonio della stessa società alla quale possono partecipare unicamente Comuni del comprensorio Cesenate;
- che la quota di partecipazione della Provincia di Forlì - Cesena sarà oggetto di rimborso da parte della società stessa, mediante riduzione di riserve disponibili del patrimonio di ATR soc. cons. a r. l.;

- la possibilità, per ogni singolo socio, di optare, in alternativa al criterio di distribuzione sopra descritto, per la partecipazione in entrambe le società coinvolte nell'operazione di scissione (scissa e beneficiaria) in proporzione alla partecipazione originaria, come rideterminata a seguito del recesso della Provincia di Forlì - Cesena, agendo sul patrimonio della scissa e della beneficiaria;
- la soddisfazione del concambio attraverso l'assegnazione di azioni di nuova emissione della società beneficiaria, di compendio dell'aumento di capitale deliberato al servizio della scissione;
- la decorrenza degli effetti della scissione dal 01/01/2018;

RICHIAMATO l'art. 31 comma 8 e l'art. 115 comma 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per il combinato disposto dei quali l'assegnazione dei beni alla società beneficiaria Livia Tellus Romagna Holding Spa è esente da imposizioni fiscali dirette e indirette;

RICHIAMATO inoltre il nuovo Testo Unico in materia di società partecipate approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal D. Lgs 100 del 16/06/2017 entrato in vigore dal 27/06/2017 ed in particolare:

- l'art. 7 comma 7 il quale prevede che le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società devono essere approvate dal consiglio comunale e l'atto deve essere redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 e quindi “ *deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*”;
- l'art. 26 il quale prevede al primo comma che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto devono adeguare i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 luglio 2017;

RICHIAMATI inoltre nello specifico:

- l'art. 3 il quale dispone che nelle società a responsabilità limitata in controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevedano la nomina dell'organo di controllo o di un revisore;
- l'art. 6 il quale prevede, al comma 4, che le società controllate predispongano annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicino, contestualmente al bilancio d'esercizio, la relazione sul governo societario;
- l'art. 11 che interviene in materia di organi amministrativi e di controllo delle società in controllo pubblico disponendo, tra l'altro:

- che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è di regola costituito da un amministratore unico; in termini derogatori (c. 3), per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'Assemblea della società può disporre che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile;
- che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedano altresì:
 - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
 - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- l'art. 16 il quale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, stabilisce la disciplina delle società in house prevedendo che gli affidamenti diretti di contratti pubblici alle società in house possano avvenire in presenza dei seguenti requisiti:
 - controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche mediante disposizioni statutarie in deroga al codice civile o la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis primo comma del codice civile;
 - assenza di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - previsione nello statuto societario che l'attività prevalente sia esercitata nei confronti degli enti soci in misura superiore all'80% del totale del fatturato con possibilità di svolgere una quota inferiore al 20% nei confronti di non soci, a condizione che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO che ATR soc. cons. a r. l. è società “in house” - ovvero una società retta da un sistema di regole che la rendono una “delegazione interorganica” dell'ente che affida direttamente alla stessa servizi ed attività e che la società:

- è a capitale interamente pubblico (c.d. requisito della “partecipazione pubblica totalitaria”);
- svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della “prevalenza dell’attività”);
- è sottoposta ad un controllo, da parte dei soci, analogo a quello che i Comuni esercitano sui loro servizi (c.d. requisito del “controllo analogo”);

VISTI:

- lo statuto di ATR soc. cons. a r. l. risultante dall’operazione di scissione e adeguato alle norme contenute nel D. Lgs 175/2016 e s.m.e i. e incluso nel progetto di scissione di cui all’Allegato “A1A” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- i patti parasociali che regolano l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci residui di ATR soc. cons. a r. l. di cui all’Allegato “B” alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO inoltre il progetto presentato dalla società - allegato alla presente delibera sotto la lettera “C” quale parte integrante e sostanziale della stessa - comprensivo di budget economico finanziario 2018 e piano triennale 2018-2019-2020 relativo alle attività che dal 2018 gestirà ATR:

- gestione del patrimonio (depositi, paline e pensiline TPL),
- convenzioni con alcuni comuni per la gestione dei servizi scolastici e trasporto disabili, fino al passaggio del servizio ad AMR,
- convenzioni con alcuni comuni per la gestione dei servizi sosta e segnaletica;

RILEVATO che:

- sul piano della convenienza economica si evidenzia una redditività gestionale di ATR soc. cons. a r. l. che presenta nel budget previsionale 2018 un Ebitda (margine operativo lordo) pari a 651.935 € in aumento per gli esercizi successivi,
- sul piano della sostenibilità finanziaria si evidenzia un equilibrio finanziario dovuto a flussi di cassa positivi, generati in parte dalla gestione e in parte da un andamento in equilibrio del CCN (capitale circolante netto) e che nella proiezione patrimoniale – finanziaria, sono inoltre considerati gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali caratteristici (es. arredi fermate),
- I principali indici economici, patrimoniali e finanziari, di seguito riportati, si attestano tutti a livelli ritenuti soddisfacenti in base agli standard di obiettivi rating::

Indice	obiettivi rating		
Margine Operativo Netto (Ebit) / Oneri Finanziari esprime la capacità di coprire gli oner fin con il reddito gestione operativa (al netto amm.fi)	>5	<u>247.462</u> -2.549	97,08
PFN (posiz. fin. netta)/ Ebitda (margine oper. lordo) esprime la capacità ed i tempi di rimborso delle passività con flussi finanziari	<3	<u>3.313.835</u> 651.935	-5,08
PN (patrim.netto) / Attivo permette di valutare in che misura l'attività aziendale è finanziata da capitale proprio	>0,3	<u>5.922.635</u> 8.190.094	0,72
PN+ debiti ML termine / Immobilizzazioni esprime il grado di copertura degli immobilizzi con cap proprio e debiti a medio lungo termine	>100	<u>5.922.635</u> 3.822.078	154,96
PFN / PN esprime l'incidenza del debito rispetto al cap proprio (grado di indebitamento e quindi dipendenza da finanziatori esterni all'impresa).	<3	<u>3.313.835</u> 5.922.635	-0,56
(Attivo Breve Termine)/(Passivo Breve Termine) esprime la capacità di coprire i debiti breve termine con la liquidità disponibile	>1,5	<u>4.368.017</u> -567.459	7,70
Ebit/Attivo esprime la redditività sul capitale investito		<u>247.462</u> 8.190.094	3,0%
Ebit/Vendite esprime la redditività sul fatturato		<u>247.462</u> 6.423.411	3,9%

- rispetto ad una gestione diretta l'esternalizzazione dei servizi complementari alla mobilità a favore di ATR Srl consortile consente un risparmio di risorse per due ordini principali di motivi:
 - con la gestione diretta vi sarebbe la necessità di integrare l'organico sia diretto (ad esempio ausiliari sosta, manutentori, coordinatori e responsabili di servizio) che indiretto (ad esempio personale amministrativo necessario essendo le attuali strutture di staff molto ridotte) in capo all'Ente Locale con risorse e profili dedicati allo svolgimento e al coordinamento delle attività senza poter ottenere economie di scala dovute alla ripartizione del costo delle professionalità coinvolte su un bacino più ampio come quello vantato da ATR soc. cons. a r. l.;
 - con la gestione diretta inoltre vi sarebbero costi maggiori per servizi poiché diminuirebbe il potere contrattuale dell'Ente Locale verso i fornitori rispetto a quello ottenuto da Atr nell'accensione di costi e nei contratti con terzi per la gestione del servizio, in quanto, anche in questo caso, Atr può vantare volumi maggiori (ossia servizi gestiti su più bacini) grazie ai quali poter ottenere condizioni migliori;

VERIFICATO che rispetto all'efficacia del servizio ATR garantisce lo svolgimento delle attività nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi:

- Occupazione (%): percentuale calcolata tra le auto in sosta ed il numero degli stalli controllati. Obiettivo: valore percentuale superiore al 50%;
- Evasione (%): percentuale calcolata tra le auto irregolari ed il totale delle auto in sosta rilevate. Obiettivo: valore percentuale inferiore al 4%;
- MTTR parcometri (h): Mean Time To Repair - fermo macchina. Obiettivo: tempo medio di ripristino apparato inferiore alle 7 ore;
- Passaggi (n.): media passaggi dei controlli per zona. Obiettivo: n. 1 passaggio medio su tutte le zone (si intende il numero dei passaggi medi degli ausiliari del traffico nelle zone a parcheggio in concessione);

ATTESTATO per le ragioni sopra esposte la scelta di affidare i servizi complementari alla mobilità ad ATR Srl consortile è coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO pertanto opportuno, per le ragioni sopra esposte, approvare il progetto di scissione approvato dal consiglio di amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding Spa e dall'Amministratore Unico di ATR soc. cons. a r. l. allegato alla presente delibera sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che l'operazione di scissione comporterà una partecipazione del Comune di Cesena al capitale sociale di ATR soc. cons. a r. l. di € 796.063,06 pari al 72,1568 % del capitale sociale complessivo pari a € 1.103.239,75;

Su conforme proposta del Settore Staff Segretario Generale, Settore Servizi Economico Finanziari e del Settore Infrastrutture e Mobilità;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, in atti, ai sensi dell'art .239 TUEL;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 di seguito riportati;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D. Lgs n. 267/2000;

Esaminata in commissione consiliare il 18/7/2017 come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale comunica che si aggiunge la "Relazione dell'esperto a norma artt.2501-sexies e 2506-ter, co. 3 c.c.", parte integrante dell'allegato "A", come da copia del verbale di trascrizione in atti;

Entra il consigliere Rosso, esce la cons. D'Altri, per cui risultano 22 presenti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 22 votanti: 22

- contrari: 7 (LIBERA CESENA - CESENA SIAMO NOI – MOV. 5 STELLE CESENA – GRUPPO MISTO)

- favorevoli: 15 (PD – ART. 1-MDP)

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il progetto di scissione parziale allegato alla presente delibera sub "A" a farne parte integrante e sostanziale, che prevede la scissione di elementi patrimoniali attivi e passivi di ATR soc. cons. a r. l. a favore della società Livia Tellus Romagna Holding Spa con tutti i suoi allegati fra cui il nuovo statuto di ATR soc. cons. a r. l., adeguato alle disposizioni di cui al D. Lgs 175/2016 sopra

richiamato e di cui all'allegato "A1A" all'interno del citato allegato "A" a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) **DI APPROVARE** i patti parasociali – allegato alla presente delibera sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale - fra i soci di ATR soc. cons. a r. l. per garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto fra gli stessi;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** del budget economico 2018 e piano triennale 2018-2020 presentato dalla società ATR soc. cons. a r.l.– allegato alla presente delibera sotto la lettera "C" quale parte integrante e sostanziale della stessa - attestante la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria del progetto nonché delle motivazioni comprovanti la convenienza della gestione esternalizzata del servizio rispetto alla gestione diretta dello stesso;
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Cesena all'assemblea straordinaria di ATR soc. cons. a r. l. e votare favorevolmente in seno all'assemblea straordinaria di ATR soc. cons. a r. l., la scissione parziale e asimmetrica a favore della società Livia Tellus Romagna Holding Spa nonché le modifiche statutarie e il nuovo statuto di ATR soc. cons. a r. l. derivante dalla scissione delle attività afferenti il ramo forlivese e dall'adeguamento alle disposizioni del D. Lgs 175/2016, nonché i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo "allegato B" con mandato di approvare le proposte di deliberazione e gli atti relativi, comprese modifiche non sostanziali agli stessi ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 22 votanti: 22

- contrari: 7 (LIBERA CESENA - CESENA SIAMO NOI – MOV. 5 STELLE CESENA – GRUPPO MISTO)

- favorevoli: 15 (PD – ART. 1-MDP)

DELIBERA

- **DI APPROVARE** l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 134, 4 co., D. Lgs n.267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

NATALINO BORGHETTI

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

(per verifica convenienza economica e sostenibilità finanziaria)

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 1 AGOSTO 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 1/8/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 27/07/2017.
